

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1708

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**DE' COCCI, SEMERARO GABRIELE, CHIARAMELLO, MACRELLI, MATA-
RAZZO IDA, ANGELINI ARMANDO, ANTONIOZZI, BARBERI SALVATORE,
BERLINGUER, BERZANTI, BIAGIONI, CALASSO, CAPALOZZA, CARCATERA,
CAVALIERE ALBERTO, DI GIACOMO, DE MARZIO, DIECIDUE, GARLATO,
GRAZIADEI, JACOPONI, LARUSSA, LATANZA, MADIA, MAROTTA, MARZANO,
MERENDA, MELLONI, MICHELI, PAGLIUCA, PIGNI, PRIORE, QUINTIERI,
SCALIA, SPADAZZI, SPAMPANATO, TARGETTI, TURCHI, VILLELLI**

Annunziata il 13 luglio 1955

**Istituzione del grado IV nel ruolo dei direttori dei Conservatori di musica,
dell'Accademia d'arte drammatica e dell'Accademia nazionale di
danza in Roma**

ONOREVOLI COLLEGGHI! — Con decreti legislativi 7 maggio 1948, n. 1642, e 23 marzo 1948, n. 265, a tutto il personale direttivo e insegnante della scuola, dall'Università ai Conservatori di musica, alle Accademie di belle arti, alle scuole secondarie di ogni ordine e grado, è stato riconosciuto un miglioramento di carriera. Da questo beneficio vennero esclusi soltanto i 12 direttori dei Conservatori governativi di musica, nonchè i direttori dell'Accademia nazionale d'arte drammatica e dell'Accademia nazionale di danza — il cui grado è equiparato a quello dei direttori di Conservatorio di grado V — dimenticanza, questa, forse causata dalla particolare situazione del momento data l'enorme mole di provvedimenti sulla materia che in quel periodo furono contemporaneamente emanati.

Neanche il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 888 — che ha restituito a tutti, indistintamente, i direttori dei Conservatori, una carriera unica, analogamente ai professori, ed

ha abolito una classifica tra i Conservatori medesimi — poteva e può essere considerato un provvedimento di miglioramento di carriera, soprattutto per quanto riguarda i Direttori suddetti, che hanno diritto di prima nomina al grado V e, di conseguenza, anche per i direttori delle Accademie nazionali d'arte drammatica e di danza, anch'essi di grado V.

Oggi, con l'applicazione del decreto 7 maggio 1948, n. 1642 — relativo al miglioramento di carriera del personale direttivo ed insegnante degli Istituti di istruzione secondaria e artistica che, come si è detto, esclude tali direttori — si è venuta a creare l'assurda situazione che un direttore di Conservatorio di prima nomina (grado VI per ben 8 anni) può trovare alle sue dipendenze un professore di grado superiore (grado V, gruppo A, professori di 1^a e 2^a classe). Ed è ben comprensibile come la figura del direttore venga da questa situazione gravemente compromessa, nel prestigio e nell'autorità!

Per quanto si riferisce alle due Accademie, l'Accademia nazionale d'arte drammatica è parificata, perchè ammessa al beneficio del rimando del servizio militare a studi compiuti, alle Università e comprende un corso di regia al quale si accede dietro presentazione del diploma di maturità (classica e scientifica).

Analoga posizione ha l'Accademia di danza che, secondo la legge istitutiva del 7 maggio 1948, comprende un corso di perfezionamento (della durata di 4 anni) che rappresenta un vero e proprio corso universitario, in quanto per esservi ammessi è d'obbligo presentare, oltre al diploma del corso normale di danza, della durata di 8 anni, la maturità classica o titolo di studio ad essa equivalente.

Ai professori universitari, con il decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 265, è stato riconosciuto un miglioramento iniziale, grado IV, e finale, grado III, grado superiore allo stesso direttore generale dell'Ordine universitario, intendendosi evidentemente la funzione e non il grado di direttore generale; nulla, invece, è stato predisposto per i direttori di che trattasi. Pertanto, per ragioni di giustizia, tenendo conto che ai direttori dei Conservatori di musica è stata, per tradizione, sempre riconosciuta una carriera nell'ambito dell'inquadramento del personale degli Istituti superiori; considerata l'importanza nazionale delle due Accademie, drammatica e di danza, uniche in Italia — e che, per alcune scuole, possono considerarsi di ordine superiore — per ovviare agli inconvenienti lamentati e ristabilire una posizione di decoro e di prestigio, si propone oggi la presente proposta di legge che, per un sentimento morale di giustizia, vuole raddrizzare una stortura assolutamente palese, quando sono ben sei anni che

tutto il personale della scuola si è giovato dei miglioramenti di carriera e ne sono stati esclusi i 12 direttori di Conservatori e i 2 direttori delle Accademie suddette.

La proposta di legge vuole anche dare attuazione all'impegno preso dal Governo, nella passata legislatura, con la seguente dichiarazione del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, onorevole Lucifredi, in sede di discussione della ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 888, concernente la carriera dei direttori (seduta della I Commissione permanente, interni, del 15 dicembre 1952: ... « Poiché questa esigenza è stata sentita dal Governo, ho parlato anche a nome del Sottosegretario di Stato alla pubblica istruzione, dichiarando che un provvedimento *ad hoc* sarà presentato. Pregherei, quindi, la Commissione di non insistere e di accettare, quindi, il parere espresso dall'onorevole Poletto nel senso della ratifica senza emendamenti con l'impegno di riesaminare la materia in altra sede ».

La proposta di legge consta di 3 articoli e di una tabella organica — relativa al personale direttivo nei Conservatori di musica, nell'Accademia d'arte drammatica, e nell'Accademia di danza — che unifica il ruolo con l'inizio per tutti indistintamente al grado VI, con sviluppo di carriera fino al grado IV, nell'ambito e nello spirito dei provvedimenti di miglioramenti di carriera concessi indistintamente a tutto il personale direttivo ed insegnante della scuola di ogni ordine e grado.

Si confida che, per le suesposte considerazioni di equità e di giustizia, non mancherà il favorevole suffragio della Camera alla proposta di legge che si sottopone all'approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'articolo unico del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 888, è sostituito dal seguente:

« La tabella organica del personale direttivo dei Conservatori di musica, annessa al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 888, è sostituita dalla tabella *A* annessa alla presente legge.

La ripartizione, fra i vari Conservatori di musica, dei posti di direttore di grado IV, V e VI indicati nell'acclusa tabella organica, è indipendente dal grado stesso. L'assegnazione della sede di ciascun direttore è disposta con decreto ministeriale, indipendentemente dal grado occupato nel ruolo, e può essere mutata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge ».

ART. 2.

La tabella *B* prevista dall'articolo 6 del regio decreto-legge 1° luglio 1937, n. 1369, concernente il riordinamento dell'Accademia d'arte drammatica con sede in Roma, è sostituita dalla tabella *B* annessa alla presente legge.

ART. 3.

La tabella prevista dall'articolo 7 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1236, ratificato con legge 4 gennaio 1951, n. 28, concernente il riordinamento della Scuola nazionale di danza in Roma, è sostituita dalla tabella *C* annessa alla presente legge.

TABELLA A.

PERSONALE DIRETTIVO DEI CONSERVATORI DI MUSICA

Numero dei posti	Qualifica	Grado
12	Direttore di prima nomina	VI
	Dopo 8 anni di servizio	V
	Dopo altri 8 anni di servizio	IV

TABELLA B.

PERSONALE DIRETTIVO DELL'ACCADEMIA NAZIONALE D'ARTE DRAMMATICA

Numero dei posti	Qualifica	Grado
1	Direttore di prima nomina	V
	Dopo 8 anni di servizio	IV

TABELLA C.

PERSONALE DIRETTIVO DELL'ACCADEMIA NAZIONALE DI DANZA

Numero dei posti	Qualifica	Grado
1	Direttore di prima nomina	V
	Dopo 8 anni di servizio	IV
1	Insegnante di composizione della danza	VII
	Dopo 8 anni di servizio	VI
2	Insegnanti di tecnica della danza	VIII
	Dopo 8 anni di servizio	VII